

**Freedom, Security & Justice:
European Legal Studies**

*Rivista quadrimestrale on line
sullo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia*

2019, n. 1

DIRETTORE

Angela Di Stasi

Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Titolare della Cattedra Jean Monnet (Commissione europea)
"Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice"

COMITATO SCIENTIFICO

Sergio Maria Carbone, Professore Emerito, Università di Genova
Roberta Clerici, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale privato, Università di Milano
Nigel Lowe, Professor Emeritus, University of Cardiff
Paolo Mengozzi, già Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'UE
Massimo Panebianco, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Guido Raimondi, Presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo
Silvana Sciarra, Giudice della Corte Costituzionale
Giuseppe Tesaro, Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Antonio Tizzano, Vice Presidente Emerito della Corte di giustizia dell'UE
Ugo Villani, Professore Emerito, Università di Bari

COMITATO EDITORIALE

Maria Caterina Baruffi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Verona
Giandonato Caggiano, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Pablo Antonio Fernández-Sánchez, Catedratico de Derecho internacional, Universidad de Sevilla
Inge Govaere, Director of the European Legal Studies Department, College of Europe, Bruges
Claudia Morviducci, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università Roma Tre
Lina Panella, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Messina
Nicoletta Parisi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Catania-Componente ANAC
Lucia Serena Rossi, Giudice della Corte di giustizia dell'UE
Ennio Triggiani, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Bari



COMITATO DEI REFERES

Bruno Barel, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Padova
Marco Benvenuti, Associato di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Roma "La Sapienza"
Raffaele Cadin, Associato di Diritto Internazionale, Università di Roma "La Sapienza"
Ruggiero Cafari Panico, Ordinario di Diritto dell'Unione europea, Università di Milano
Ida Caracciolo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
Luisa Cassetti, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università di Perugia
Giovanni Cellamare, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bari
Marcello Di Filippo, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Pisa
Rosario Espinosa Calabuig, Profesor de Derecho Internacional Privado, Universidad de Valencia
Giancarlo Guarino, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Elsbeth Guild, Associate Senior Research Fellow, CEPS
Paola Ivaldi, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Genova
Luigi Kalb, Ordinario di Procedura Penale, Università di Salerno
Luisa Marin, Assistant Professor in European Law, University of Twente
Simone Marinai, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Pisa
Rostane Medhi, Professeur de Droit Public, Université d'Aix-Marseille
Violeta Moreno-Lax, Senior Lecturer in Law, Queen Mary University of London
Stefania Negri, Associato di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Piero Pennetta, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Emanuela Pistoia, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Teramo
Concetta Maria Pontecorvo, Associato di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Pietro Pustorino, Ordinario di Diritto Internazionale, Università LUISS di Roma
Alessandra A. Souza Silveira, Diretora do Centro de Estudos em Direito da UE, Universidad do Minho
Chiara Enrica Tuo, Associato di Diritto dell'Unione europea, Università di Genova
Talitha Vassalli di Dachenhausen, Ordinario f.r. di Diritto Internazionale, Università di Napoli "Federico II"
Alessandra Zanobetti, Ordinario di Diritto Internazionale, Università di Bologna

COMITATO DI REDAZIONE

Francesco Buonomenna, Ricercatore di Diritto Internazionale, Università di Salerno
Caterina Fratea, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Verona
Anna Iermano, Assegnista di ricerca di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Angela Martone, Dottore di ricerca in Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno
Michele Messina, Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Messina
Rossana Palladino (*Coordinatore*), Ricercatore di Diritto dell'Unione europea, Università di Salerno

Revisione abstracts a cura di

Francesco Campofreda, Dottore di ricerca in Diritto Internazionale, Università di Salerno



Rivista giuridica on line "Freedom, Security & Justice: European Legal Studies"
www.fsjeurostudies.eu

Editoriale Scientifica, Via San Biagio dei Librai, 39 - Napoli
CODICE ISSN 2532-2079 - Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n° 3 del 3 marzo 2017



Indice-Sommario

2019, n. 1

Editoriale

L'incidenza *virtuosa* dei diritti fondamentali nel completamento dello *spazio europeo di giustizia* p. 1
Angela Di Stasi

Saggi e Articoli

EU Readmission Agreements as Tools for Fighting Irregular Migration: An Appraisal Twenty Years on from the Tampere European Council p. 11
Eugenio Carli

L'incidenza sulla *Brexit* della sentenza della Corte di giustizia UE del 10 dicembre 2018 p. 30
Maria Cristina Carta

Governing Asylum with (or without) Solidarity? The Difficult Path of Relocation Schemes, Between Enforcement and Contestation p. 55
Luisa Marin

La protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale alla luce della direttiva (UE) 2016/680: frammentazione ed incertezze applicative p. 75
Gabriele Rugani

Sulla im(mobilità) sanitaria transfrontaliera nel contesto della (il)libertà di circolazione e di cura all'interno del territorio europeo: il "caso" inglese del piccolo Alfie Evans p. 93
Sabrina Vannuccini

Accordi informali con Stati terzi in materia di gestione dei flussi migratori: considerazioni critiche con riferimento alla prassi dell'Unione europea e dell'Italia p. 119
Valentina Zambrano



Editoriale

L'INCIDENZA VIRTUOSA DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL COMPLETAMENTO DELLO SPAZIO EUROPEO DI GIUSTIZIA

Angela Di Stasi*

1. A vent'anni dal Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 1999) – che ha gettato le basi per la creazione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) – e a dieci anni dall'acquisizione di forza giuridica vincolante da parte della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (1 dicembre 2009) – che ha codificato nel suo Titolo VI i diritti di giustizia – lo Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia non risulta esente da elementi di discontinuità e frammentarietà.

Questo numero della Rivista raccoglie alcuni contributi selezionati in risposta ad un *Call for papers* che approfondiscono, appunto, determinati aspetti sensibili relativi al completamento di quello che resta un obiettivo prioritario dell'Unione europea: la creazione di uno spazio giuridico e giudiziario, funzionale alla libera circolazione delle persone, nonché alla garanzia di un elevato livello di protezione dei cittadini.

2. Come è noto, limiti oggettivi (flessibilità *ratione materiae* e ricorso a cooperazioni rafforzate *ad acta*), limiti soggettivi (flessibilità *ratione personae* con riferimento agli *opting out* e *opting in* previsti per Regno Unito, Irlanda e Danimarca) nonché limiti temporali (periodo transitorio scaduto dopo cinque anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona), rendevano, *ab origine*, il completamento dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia un obiettivo perfettibile¹. Nondimeno alcune – ancorchè parziali – realizzazioni nell'ambito dei suoi plurimi *volet* (cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, contrasto al terrorismo e alla criminalità, controllo

* Ordinario di Diritto dell'Unione europea e Titolare della Cattedra Jean Monnet “*Judicial Protection of Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice*”, Università degli Studi di Salerno. Indirizzo e-mail: adistasi@unisa.it

¹ Sia consentito rinviare per più ampie notazioni sui limiti che caratterizzavano fin dall'origine tale spazio nonché per pertinenti riferimenti giurisprudenziali ad A. DI STASI, *Spazio europeo e diritti di giustizia. Il Capo VI della Carta dei diritti fondamentali nell'applicazione giurisprudenziale*, Padova, 2014, p. 8 ss. Sulle conseguenze del recesso del Regno Unito v. P. JENEY, *The European Union's area of freedom, security and justice without the United Kingdom*, in *ELTE law journal*, 2016, n. 1, pp.117-139.

delle frontiere, politiche di asilo e immigrazione) lo rendono oggi uno spazio parzialmente “integrato”².

Ad onta del mancato perfezionamento dell’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali/CEDU – che avrebbe comportato una “integrazione” formale tra tale sistema e l’ordinamento dell’Unione europea – si registrano, invero, varie forme di “integrazione” sul piano sostanziale e procedurale³.

Gli effetti della continua osmosi tra principi dell’ordinamento interno con quelli europei *lato sensu* intesi (sistema CEDU e ordinamento dell’Unione europea)⁴ e la mutua “alimentazione” tra *cataloghi* di diritti diversificati (di fonte nazionale, sopra e inter-nazionale)⁵ hanno stimolato una “necessaria” cooperazione tra giudici (nazionali,

² Ci si intende riferire ad una sorta di sistema “integrato” di protezione dei diritti fondamentali che, in Europa, coinvolge il livello internazionale (rappresentato dalla CEDU), il livello “sovranzionale” (rappresentato dall’ordinamento dell’Unione europea) e il livello nazionale, con specifico riferimento al dettato costituzionale di ciascun Paese. Per una delle prime utilizzazioni dell’espressione “integrato” v. G. STROZZI, *Il sistema integrato di tutela dei diritti fondamentali dopo Lisbona: attualità e prospettive*, in *Il Diritto dell’Unione Europea*, 2011, n. 4, p. 837 ss. Cfr., inoltre, J. GARCÍA ROCA, P.A. FERNÁNDEZ, *Integración europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro integrado*, Madrid 2009; G. SILVESTRI, *Fonti interne, fonti esterne e tutela integrata dei diritti fondamentali*, in AA.VV. *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, p. 3420 ss. Sulla tutela “integrata” dei diritti nello spazio giuridico e giudiziario europeo sia consentito di rinviare ad A. DI STASI, *Introduzione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali*, Milano, 2018, II ed., in part. p. 38 ss. V., anche, C.M. BUCKLEY, A. DONALD, P. LEACH (eds.), *Towards convergence in international human rights law. Approaches of regional and international systems*, Leiden, 2017.

³ Nel Trattato sull’Unione europea, all’art. 6, par. 2, si prevede, come è noto, l’adesione dell’Unione europea alla CEDU (vedi, anche, art. 59, par. 2, CEDU) con la conseguenza, ad esito del perfezionamento della stessa, di doverne rispettare, quale “Alta Parte contraente” il catalogo di diritti e garantirne le libertà in essa contenute si determinerebbe la transizione di un sistema giurisdizionale, costruito sulla coesistenza e, con qualche segmento interruttivo, sul dialogo tra due Corti autonome ed indipendenti (la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Corte europea dei diritti umani) e due cataloghi di diritti non compiutamente assimilabili, verso forme più avanzate di interrelazione/integrazione tra i due sub-sistemi. Al riguardo sia consentito rinviare ad A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2010-2015)*, Vicenza, 2016, pp. 38-45 e all’ampia bibliografia richiamata nella nota 109. Riguardo all’iter sinora posto in essere si segnalano: il *Draft agreement on the accession of the Eu to the Convention*, CDDH-UE (2011)04, Strasburgo 15-18 marzo 2011; l’*Explanatory report to the draft agreement on the accession of the Eu to the Convention*, CDDH-UE (2011)05; il *Draft revised Explanatory Report to the Agreement on the Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights*, CDDH-UE(2011)08; il *Relevant excerpts from 72nd CDDH meeting report* (Strasburgo, 29 marzo – 1 aprile 2011), CDDH-UE(2011)07; il *Draft Revised Agreement on the Accession of the European Union to the ECHR*, 5 aprile 2013 e il Parere negativo della Corte di giustizia n. 2/13 relativo a quest’ultima versione del progetto di accordo di adesione.

⁴ Sul passaggio da uno stato di separazione tra diritto nazionale, internazionale e sovranazionale ad uno, per così dire, di “osmosi” cfr. B. PASTORE, *Sul disordine delle fonti del diritto (inter)nazionale*, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 2017, n. 1, pp. 13-30, in part. p. 17. In una prospettiva ricostruttiva che, sebbene elaborata qualche anno fa, resta ancora valida cfr. V. SCIARABBA, *Tra fonti e corti. Diritti e principi fondamentali in Europa. Profili costituzionali e comparati degli sviluppi sovranazionali*, Padova, 2008.

⁵ Il riferimento è ovviamente anche all’ultimo “catalogo” di diritti costituito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea assimilata con il Trattato di Lisbona al rango del diritto primario dell’Unione europea. V. da ultimo V. PICCONE e O. POLLICINO (a cura di), *La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Efficacia ed effettività*, Napoli, 2018.

sovra e inter-nazionali), quali organi istituzionalmente garanti della corretta applicazione di siffatti cataloghi normativi⁶.

Mentre, allora, i confini tra gli ordinamenti sembrano talora smarrire la loro funzione classica di differenziazione e separazione e l'esercizio della giurisdizione non può non misurarsi con gli effetti del parziale superamento del rapporto tra Stato e diritto (tradizionalmente inteso come emblema della sovranità statale)⁷, proprio in capo ai giudici ricade il delicato compito di armonizzare in via interpretativa la pluralità di fonti in materia di diritti fondamentali oppure di stabilire quale di essa debba prevalere in caso di "conflitti" normativi non risolvibili mediante il ricorso alla tecnica della interpretazione conforme.

In uno spazio giuridico e giudiziario europeo strutturato intorno ad un trinomio di "principi-valori" quali libertà, sicurezza e giustizia – che assurgono a elementi costitutivi di pari valenza ma, per loro natura, in potenziale contrapposizione – si impone, dunque, un'attività di costante bilanciamento tra di essi nella direzione della piena garanzia dei diritti fondamentali che, unitamente al rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle differenti tradizioni giuridiche degli Stati membri, rappresenta elemento imprescindibile per la realizzazione dello stesso spazio.

E qui la non facile individuazione di un punto di bilanciamento con riferimento specifico allo *spazio europeo di giustizia*, quale segmento del più ampio spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non può prescindere -soprattutto in materia penale - da una

⁶ Il tema è stato oggetto di ormai significativo approfondimento dottrinale. Cfr., tra tutti, V. KRONENBERGER, M.T. D'ALESSIO, V. PLACCO (eds.), *De Rome à Lisbonne: Les juridictions de l'Union européenne à la croisée des chemins*, Bruxelles, 2013 e C.M. BUCKLEY, A. DONALD, P. LEACH (eds.), *Towards convergence in international human rights law. Approaches of regional and international systems*, Leiden, 2017. V., anche, G. MARTINICO, O. POLLICINO, *The Interaction between Europe's Legal Systems. Judicial Dialogue and the creation of supranational laws*, Cheltenham, 2012 e C. MENÉ, *Corti europee e diritti fondamentali*, München, 2010. V., inoltre, U. VILLANI, *La cooperazione tra giudici nazionali, la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in M. FRAGOLA (a cura di), *La cooperazione fra Corti in Europa nella tutela dei diritti dell'uomo*, Napoli, 2012, pp. 77-97; G. ROLLA (a cura di), *Il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali e i rapporti tra le giurisdizioni*, Milano, 2010. Sul "dialogo" tra Corti appare particolarmente efficace la descrizione effettuata da A. RUGGERI, in *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti*, Torino, 2015, p. 422, secondo il quale "(...) pur laddove si abbiano sensibili scostamenti del giudice nazionale rispetto alle suggestioni venute dalla giurisprudenza europea, al fondo il "dialogo" è pur sempre rimasto aperto, vivo, incisivo: un "dialogo" che somiglia alla condizione delle piante che hanno diversa fattura e che si alimentano da uno stesso terreno, le quali, pur distanti tra loro, hanno però le radici profondamente intrecciate, al punto di rendersi non più separabili tra di loro se non col costo, insopportabile, del loro appassimento".

⁷ Come è ampiamente noto – ancor prima delle limitazioni derivanti dalla partecipazione degli Stati alla Comunità-Unione europea – la nozione di sovranità ha dovuto misurarsi ed adattarsi con le più generali trasformazioni intercorse nella Comunità internazionale: da comunità post-westfaliana fondata sulla tendenziale anarchia dei suoi soggetti a comunità basata sulla centralizzazione di alcune funzioni ed alla devoluzione di poteri e compiti a enti pluri-statali (si pensi al divieto dell'uso della forza e all'attribuzione del suo monopolio alle NU) fino alla riconcettualizzazione dei poteri dell'autorità sovrana alla luce di un approccio cd. *human rights oriented*. Per una efficace ricostruzione del percorso di rimodulazione della nozione di sovranità si rinvia per tutti a G. SILVESTRI, *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 1993, p. 3 ss.

“costante tensione verso il contemperamento al più alto grado delle esigenze securitarie con quelle della assoluta garanzia offerta ai diritti fondamentali”⁸.

3. Orbene se, come si anticipava, non è privo di significato che, negli ultimi anni, gli avanzamenti nella realizzazione dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia siano stati contrassegnati da fattori interruttivi (a cominciare dalla mancata adozione di un Programma d'azione atto a succedere a quello di Stoccolma valevole fino al 2014)⁹ nondimeno non può disconoscersi che, nel quadro di un “sistema” europeo di garanzia dei diritti fondamentali ormai spiccatamente *multilevel*¹⁰, sia in senso sostanziale che procedurale, la topografia delle garanzie del processo (civile e penale), rinvenga ulteriori possibilità di allargamento e/o di ridefinizione.

Com'è noto, infatti, l'“intersezione necessaria” della tutela dei diritti dell'uomo sulla cooperazione giudiziaria in materia civile¹¹ e, ancor più, su quella penale¹², si è

⁸ Così già L. SALAZAR, *La costruzione di uno spazio penale comune europeo*, in G. GRASSO, R. SICURELLA (a cura di), *Lezioni di diritto penale europeo*, Milano, 2007, pp. 395-465, in part. p. 466.

⁹ Il Programma di Stoccolma – *Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, in GUUE C 115, del 4 maggio 2010, pp. 1-38, recitava così: “*Promuovere la cittadinanza e i diritti fondamentali: la cittadinanza europea deve diventare una realtà tangibile. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve anzitutto porsi come uno spazio unico in cui siano protetti i diritti e le libertà fondamentali. L'allargamento dello spazio Schengen deve proseguire. Il rispetto della persona umana e della sua dignità e degli altri diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituisce un valore essenziale. È da preservare, ad esempio, l'esercizio di questi diritti e di queste libertà, in particolare la sfera privata del cittadino, oltre le frontiere nazionali, specie attraverso la protezione dei dati personali. Occorre tenere conto delle particolari esigenze delle persone vulnerabili. I cittadini dell'Unione e le altre persone devono essere in grado di esercitare pienamente i propri diritti specifici all'interno dell'Unione e persino, all'occorrenza, al di fuori della stessa*”. Sul Programma di Stoccolma e sul relativo Piano di azione *Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei*, v. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei. Piano d'azione per l'attuazione del Programma di Stoccolma*, del 20 aprile 2010 e con particolare riferimento alle difficoltà attuative v. EDITORIAL COMMENT, *The EU as an Area of Freedom, Security and Justice: Implementing the Stockholm programme*, in *Common Market Law Review*, 2010, n. 5, pp. 1307-1313.

¹⁰ Sia consentito rinviare, per la peculiare declinazione di «sistema» europeo *multilevel*, ad A. DI STASI, *Diritti umani e sicurezza regionale. Il “sistema” europeo*, Napoli, 2011, ristampa alla II edizione con aggiornamenti, ed in particolare alla sua parte II, ove sono rinvenibili pertinenti riferimenti bibliografici. La prospettazione del costituzionalismo multilivello è stata elaborata, come è noto, da I. PERNICE, dopo la firma del Trattato di Amsterdam. Essa conserva la sua inalterata validità anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona laddove lo stesso Autore ne individua l'attitudine a costituire “*un caso di costituzionalismo multilivello in azione*”. V. I. PERNICE, *The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action*, in *WHI-Paper*, 2009, n. 2, p. 351 ss.

¹¹ Sugli effetti dell'applicazione della Carta dei diritti fondamentali rispetto agli obiettivi e agli strumenti della cooperazione giudiziaria civile v. G. BIAGIONI, *Carta dei diritti fondamentali e cooperazione giudiziaria civile*, Napoli, 2018.

¹² Si vedano, tra tutti, nel post Lisbona C. BRENNER, *Pour un humanisme processual respectueux de l'autonomie processuelle*, in B. LISSARRAGUE ET ALIA, *Mélanges en l'honneur de Serge Guinchard. Justices et droit du procès: du légalisme procédural à l'humanisme processuel*, Paris, 2010, p. 175 ss. e M. CHIAVARIO, *La “lunga marcia” dei diritti dell'uomo nel processo penale*, in A. BALSAMO, E.R. KOSTORIS (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Milano, 2008, p. 11 ss. V. con riferimento ad un aspetto specifico L. PANELLA, *Mandato di arresto europeo e protezione dei diritti*

tradotta già in una parziale “destatualizzazione” delle garanzie fondamentali chiamate a presiedere all’attuazione del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, al processo di ravvicinamento dei sistemi processuali civili e penali e, più in generale, alla gestione unitaria dell’attività giurisdizionale¹³.

E, d’altra parte, la consapevolezza dell’ineludibilità di un’“incidenza virtuosa” della tutela dei diritti dell’uomo sulla cooperazione giudiziaria ed in particolare in materia penale, senza dimenticare più o meno recenti conferme¹⁴, accompagna, da tempo, la complessa costruzione, sia in senso legislativo che giurisdizionale, dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

Lo testimoniava il Programma di azione dell’Aia sullo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio europeo il 4-5 novembre 2004, laddove si prevedeva che *“devono essere pienamente rispettati i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali»* e sottolineava che *«l’Unione [...] sarà giuridicamente obbligata a garantire che in tutti i settori di sua competenza i diritti fondamentali non solo siano rispettati ma anche attivamente promossi»*¹⁵.

Lo confermava la configurazione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia alla luce delle previsioni normative del Trattato di Lisbona ed in particolare dell’art. 67 par. 1, TFUE. Esso ancora il compiuto perfezionamento, da parte dell’Unione europea, di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia a due condizioni legate da un nesso inscindibile di collegamento laddove essa prevede che tale realizzazione debba avvenire, oltre che *“nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri”*, in quello dei diritti fondamentali.

Lo rimarcava il Programma di azione di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo il 30 novembre – 1° dicembre 2009, laddove, tra le priorità politiche, risultava sottolineato che *“lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve anzitutto porsi come uno spazio unico in cui siano protetti i diritti e le libertà fondamentali”*. Anche nel Piano di Azione della Commissione di implementazione del Programma di azione di

umani: problemi irrisolti e “incoraggianti” sviluppi giurisprudenziali, in questa Rivista, 2017, n. 3, pp. 5-33.

¹³ V. sul tema, in particolare L. PULITO, *La destatualizzazione delle garanzie nello spazio giudiziario europeo*, in *Diritto Penale e Processo*, 2010, n. 7, p. 891 ss.

¹⁴ V. già la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Verso una politica penale dell’Unione europea: garantire l’efficace attuazione delle politiche dell’Unione attraverso il diritto penale*, del 20 settembre 2011, COM(2011) 573 def., laddove prevedeva (enfasi aggiunta) che *“Le misure di diritto penale devono essere fermamente ancorate a norme comuni a tutta l’Unione sui diritti processuali e sui diritti delle vittime, conformemente a quanto disposto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”*. Vedi, altresì, Risoluzione del Parlamento europeo, *sulla valutazione della giustizia in relazione alla giustizia penale e allo Stato di diritto* (2014/2006(INI)), del 12 marzo 2014, che, al punto 12, invita il Consiglio e gli Stati membri ad assumersi pienamente le proprie responsabilità in materia di diritti fondamentali, come sancito dalla Carta e dai pertinenti articoli dei trattati, in particolare dagli artt. 2, 6 e 7 TUE.

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, *Il programma dell’Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l’Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia*, del 10 maggio 2005, COM(2005) 184 def.

Stoccolma¹⁶ era previsto, in maniera analoga, che “*lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia deve essere uno spazio nel quale tutte le persone, inclusi i cittadini di stati terzi, beneficiano dell’effettivo rispetto dei diritti contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*”.

Tale “intersezione” non poteva non essere mantenuta nel periodo successivo. Sia pure – come si accennava – in assenza di un vero e proprio Programma di azione in sostituzione di quello di Stoccolma, le Conclusioni del Consiglio europeo del 26/27 giugno 2014 avevano rimarcato tale collegamento¹⁷. In particolare il par. 1 delle stesse, nel definire gli Orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (ai sensi dell’art. 68 TFUE), avevano, ancora una volta, sottolineato come la costruzione di uno Spazio di libertà, sicurezza e giustizia costituisca uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione e che esso dovesse realizzarsi “*nel pieno rispetto dei diritti fondamentali*”¹⁸.

Orbene se la realizzazione, da parte dell’Unione europea, del citato spazio europeo deve avvenire, *inter alia*, nel rispetto dei diritti fondamentali¹⁹ è innegabile che la semplice estensione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ampiamente utilizzato nei settori dell’integrazione economica, ad una materia “sensibile” come quella penalistica e processual-penalistica – senza escludere quella della cooperazione civile con implicazioni transnazionali – non possa non evocare il rischio di possibili limitazioni dei diritti fondamentali.

Al tempo stesso qualsiasi misura di perfezionamento dello stesso spazio europeo, per le inevitabili ripercussioni che comporta sugli ordinamenti costituzionali²⁰, è

¹⁶ Comunicazione, *Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei*, cit. Il riferimento è a p. 2.

¹⁷ Nei Consigli europei successivi manca, all’interno delle Conclusioni, un’attenzione specifica dedicata al tema. Vedi: Conclusioni del Consiglio europeo del 23/24 ottobre 2014; del 18 dicembre 2014; del 23/24 ottobre 2014; del 19/20 marzo 2015; del 25 e 26 giugno 2015; del 15 ottobre 2015; del 17/18 dicembre 2015; del 18/19 febbraio 2016; del 17/18 marzo 2016; del 28 giugno 2016; del 20/21 ottobre 2016; del 15 dicembre 2016; del 22/23 giugno 2017; del 19/20 ottobre 2017; del 14 dicembre 2017; del 22 marzo 2018; del 28/29 giugno 2018; del 18 ottobre 2018; del 13/14 dicembre 2018.

¹⁸ Analoga affermazione compariva nel par. 4 delle Conclusioni. V. per tutti nel quadro di un lavoro che già segnalava come “*...fundamental rights and rule of law-related initiative will be neglected and the interest of the individual will be displaced from the centre of gravity in the coming AFSJ 2020 policy agenda*”. S. CARRERA, E. GUILD, *The European Council’s Guidelines for the Area of Freedom, Security and Justice 2020*, in www.ceps.eu. V., anche, H. LABAYLE, *L’espace de liberté, de sécurité et de justice*, in AA.VV., *L’integrazione europea sessant’anni dopo i Trattati di Roma*, Milano, 2017, pp. 65-72.

¹⁹ Sia consentito rinviare sul punto, con specifico riferimento all’attuazione della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo, ad A. DI STASI, *Tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea e mandato di arresto europeo: osservazioni sull’art. 2 della Legge 69/2005*, in AA.VV., *Scritti in onore di Umberto Leanza*, Napoli, 2008, vol. I, pp. 1009-1044; ID., *Libertà e sicurezza nello spazio giudiziario europeo: mandato di arresto e “statuto” dei diritti fondamentali nell’Unione europea*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2007, n. 4, p. 657 ss.

²⁰ Al riguardo, si segnala il Regolamento 2017/1939 del Consiglio, *relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO»)*, del 12 ottobre 2017, in GUUE L 283 del 31 ottobre 2017, pp. 1-71 che, al considerando n. 80, ricorda come il presente regolamento rispetti i diritti fondamentali e, *inter alia*, le «*costituzioni degli Stati membri nel loro rispettivo ambito di applicazione*» nonché il Regolamento 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, *che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e*

destinata a misurarsi con un'azione crescente di controllo dei tribunali costituzionali e, con riferimento all'ordinamento italiano, della Corte Costituzionale nel binario del doppio parametro di costituzionalità rappresentato dagli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.²¹

Inoltre, lo stesso Trattato identifica tale rispetto nell'insieme dei “*diritti, libertà e principi*” contenuti nella ormai cogente Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nel quadro di questo impianto il menzionato rispetto dei diritti fondamentali nella realizzazione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia costituisce un limite al suo perfezionamento? Ad avviso di chi scrive la specifica rilevanza del richiamo al rispetto dei diritti fondamentali nel completamento di siffatto spazio e, in particolare, nella cooperazione giudiziaria in materia penale, rinviene nella conformità alle garanzie fondamentali un “*baluardo contro ogni deriva che possa prodursi già in seno alla legislazione europea*” e, al tempo stesso, un “*limite al potere di promozione e coordinamento della penalità interna*”²².

Tale tensione va collocata all'interno di un sistema “*multilevel*” fondato sulla crescente intersecazione tra ordinamenti nazionali e “sovrnazionali” unitamente al

abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 14 novembre 2018, in GUUE L 295 del 21 novembre 2018, pp. 138-183, il cui art. 8 si pone, tra l'altro, a salvaguardia delle «norme costituzionali di uno Stato membro». Lo ha provato in maniera emblematica anche il difficile processo di attuazione negli ordinamenti degli Stati membri (e in specie nell'ordinamento italiano) della decisione-quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo (pubblicata sulla GUCE L 190 del 18 luglio 2002) che, com'è noto, ha introdotto un significativo istituto che si inquadra nel più ampio contesto degli strumenti volti a dare applicazione al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni penali tra gli Stati membri ai sensi dell'allora art. 31 lett. b TUE, in virtù del quale l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria comprende anche “*la facilitazione dell'extradizione tra gli Stati membri*”. Ne discende la possibilità di trasferimento coattivo di una persona da uno Stato all'altro dell'Unione europea “*ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà*”.

²¹ Al riguardo si segnala la sentenza della Corte Costituzionale del 7 novembre 2017, n. 269, con la quale la Consulta ha affermato il sindacato accentratore di costituzionalità anche rispetto a norme *self-executing* della Carta dei diritti fondamentali. In essa si afferma, infatti, che nelle ipotesi di “doppia pregiudizialità” qualora una legge sia oggetto di dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione italiana, quanto in relazione a quelli garantiti dalla Carta di Nizza/Strasburgo, va sollevata, *in primis*, la questione di legittimità costituzionale. Tale impostazione - produttiva di una contrazione del potere disapplicativo del giudice ordinario tenuto a privilegiare, in prima battuta, l'incidente di costituzionalità - risulta oggetto di parziale conferma nella recentissima sentenza del 23 gennaio 2019, n. 20, ove si statuisce, peraltro, che non solo i principi e diritti fondamentali enunciati dalla Carta intersecano principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, ma anche i principi previsti dalla direttiva 95/46/CE evocati nel caso di specie, quali i principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, si presentano in singolare connessione con le pertinenti disposizioni della Carta: non solo nel senso che essi ne forniscono specificazione o attuazione, ma anche nel senso, addirittura inverso, che essi hanno costituito “modello” per quelle norme, e perciò partecipano all'evidenza della loro stessa natura, come espresso nelle Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, aggiunge la Corte, “*resta fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria. In generale, la sopravvenienza delle garanzie approntate dalla CDFUE rispetto a quelle della Costituzione italiana genera, del resto, un concorso di rimedi giurisdizionali, arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione*”.

²² Così S. MANACORDA, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e CEDU: una nuova topografia delle garanzie penalistiche in Europa*, in V. MANES, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Milano, 2011, p. 159.

consistente rafforzamento, prima su base giurisprudenziale e poi normativa, della tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea. Al suo interno è possibile constatare, allo stato, un processo osmotico di grande permeabilità tra diritto europeo e diritti nazionali con un rapporto di reciproca "alimentazione semantica" tra enunciati costituzionali ed enunciati europei²³. Esso, in senso biunivoco, vede filtrare principi fondamentali (come quello di certezza del diritto o di irretroattività in materia penale) dagli ordinamenti nazionali a quello europeo, dove acquisiscono un rango sovraordinato al diritto derivato in quanto appartenenti alle menzionate tradizioni costituzionali comuni e, inoltre, previsti nella CEDU²⁴. Ma talora, in senso opposto, i principi fondamentali del diritto europeo filtrano negli ordinamenti nazionali acquisendo uno *status* assimilabile²⁵.

Ove ciò non bastasse non manca una significativa attenzione, da parte delle istituzioni europee, a "tollerare", soprattutto con specifico riferimento al settore della cooperazione penale, alcune "resistenze" da parte degli ordinamenti nazionali. Come testimonia la prassi normativa in materia di cooperazione tra autorità giudiziarie penali e determinati aspetti della procedura penale, è stato frequente il ricorso, nel testo di molte decisioni-quadro, ad una clausola standard. Essa prevede che la disciplina contenuta in tali atti "*non osta a che gli Stati applichino le proprie norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione*"²⁶.

²³ Si pensi, per tutti, al caso *Taricco* come emblematico di un rapporto osmotico tra Carta dei diritti fondamentali, CEDU e principi costituzionali.

²⁴ Nella sentenza del 3 maggio 2005, *Berlusconi e altri*, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, la Grande sezione della Corte di giustizia ha affermato che tale fenomeno di permeabilità tra ordinamenti si estende anche a principi statali non formalmente costituzionali.

²⁵ Cfr. N. PARISI, *I diritti fondamentali nell'Unione europea tra mutuo riconoscimento in materia penale e principio di legalità*, in U. DRAETTA, N. PARISI, D. RINOLDI (a cura di), *Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea: principi fondamentali e tutela dei diritti*, Napoli, 2007.

²⁶ Basti citare il par. 12 secondo capoverso del Preambolo della Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, *relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri*, del 13 giugno 2002, in GUCE L 190 del 18 luglio 2002, pp. 1-20; il par. 6 secondo capoverso del Preambolo della Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, *relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio*, del 22 luglio 2003, in GUUE L 196 del 2 agosto 2003, pp. 45-55; il par. 11 della Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, *relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato*, del 24 febbraio 2005, in GUUE L 68 del 15 marzo 2005, pp. 49-51; il par. 6 della Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, *relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie*, del 24 febbraio 2005, in GUUE L 76 del 22 marzo 2005, pp. 16-30; il par. 14 della Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, *relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca*, del 6 ottobre 2006, in GUCE L 328 del 24 novembre 2006, pp. 59-78. Inoltre, si segnala, più in generale, la presenza di una clausola di salvaguardia a tutela dei diritti fondamentali: vedi il considerando n. 6 del Regolamento 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti*, del 16 gennaio 2019, in GUUE L 30 del 31 gennaio 2019, pp. 1-57; il considerando n. 16, n. 17 e n. 19 del Regolamento 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca*, del 14 novembre 2018, in GUUE L 303 del 28 novembre 2018, pp. 1-38; il considerando n. 20 e n. 72 del Regolamento 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, *sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE*

In questo senso il rispetto dei diritti fondamentali, più che limite al perfezionamento dello spazio, può assurgere a “*strumento costitutivo di uno spazio comune, relativamente omogeneo, fra gli Stati membri dell’Unione*”²⁷.

Nella menzionata dinamica della circolazione dei modelli giuridici e giudiziari nonché della coesistenza/concorrenza tra fonti e “cataloghi” di diritti di derivazione interno-internazionale costituisce, senza dubbio, un’importante pietra miliare l’acquisizione dell’efficacia vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In essa il Capo VI è costituito da quattro norme (artt. da 47 a 50) tutte applicabili, al pari delle altre disposizioni della stessa, “*nei confronti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione*” (art. 51, par. 1). Tale articolo, nel definirne l’ambito di applicazione, aggiunge all’obbligo *negativo* di non violare “*le disposizioni della Carta*”, l’obbligo *positivo* del rispetto dei diritti, di osservanza dei principi e di promozione dell’applicazione secondo le rispettive competenze. Il Capo VI non si sottrae così alla più generale caratteristica della Carta di realizzare “*una sorta di inversione funzionale dei diritti fondamentali*” che trasforma la loro tutela in “*obblighi di intervento positivo dello Stato che, dunque, legittimano una più estesa attività pubblica*”²⁸.

Nel loro insieme gli articoli da 47 a 50 tendono a delineare un insieme di *regulae iuris* in materia di “Giustizia” fondato su di un “concetto europeo” di giustizia articolato in un *basket* di diritti e principi “fondamentali”. Esso, al momento della proclamazione della Carta (2000), incontrava il limite della sostanziale incompetenza dell’Unione europea (e delle sue istituzioni) in materia penale, con la conseguenza della

della Commissione, del 28 novembre 2018, in GUUE L 312/56, del 7 dicembre 2018, pp. 56-106; il considerando n. 64 e n. 74 del Regolamento 2018/1727, cit.; il considerando n. 80 e n. 91 del Regolamento 2017/1939, cit.; il considerando n. 21 della Direttiva 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*, del 23 ottobre 2018, in GUUE L 284 del 12 novembre 2018, pp. 22-30; il considerando n. 28 della Direttiva 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, *relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale*, del 5 luglio 2017, in GUUE L 198 del 28 luglio 2017, pp. 29-41; l’art. 23 della Direttiva 2017/541, *sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio*, del 15 marzo 2017, in GUUE L 88 del 31 marzo 2017, pp. 6-21; il considerando n. 66 della Direttiva 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, *sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali*, dell’11 maggio 2016, in GUUE L 132 del 21 maggio 2016, pp. 1-20; il considerando n. 22 della Direttiva 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, *sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi*, del 27 aprile 2016, in GUUE L 119 del 4 maggio 2016, pp. 132-149; il considerando n. 47 della Direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, *sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, del 9 marzo 2016, in GUUE L 65 dell’11 marzo 2016, pp. 1-11.

²⁷ Così S. GAMBINO, *Costituzionalismo multilevel, diritti fondamentali e Unione europea*, in G. D’IGNAZIO (a cura di), *Multilevel constitutionalism tra integrazione europea e riforme degli ordinamenti decentrati*, Milano, 2011, pp. 57-120, in part. p. 105.

²⁸ Cfr. V. MILITELLO, *I diritti fondamentali in Europa – Atti del XV Colloquio biennale-Messina-Taormina, 31 maggio-2 giugno 2001*, Milano, 2002, pp. 697-728, in part. pp. 715-724.

inapplicabilità delle norme in tema di presunzione di innocenza, di legalità e proporzionalità delle pene e di *ne bis in idem*²⁹. Per effetto dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il conferimento alle istituzioni europee di significative competenze in materia penalistica e processual-penalistica – nel più ampio quadro della realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia – non può non rafforzare la valenza prescrittiva dell'intero Capo VI³⁰.

E dunque, tramontata la strada di connotare in senso “costituzionale”³¹ il processo di integrazione europea, la corretta applicazione della Carta e del suo catalogo di diritti (e principi) – ed in particolare del suo Capo VI – è sicuramente suscettibile di costituire un “presidio” nel perfezionando *spazio europeo di giustizia*: uno spazio all'interno del quale la promozione di un'autentica *cultura giudiziaria europea* possa assurgere a fattore idoneo a rafforzare la ancora debole fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri e, al contempo, a potenziare la cooperazione tra di esse³².

²⁹ Cfr. G. GRASSO, *La Costituzione per l'Europa e la formazione di un diritto penale dell'Unione europea*, in E. DOLCINI, C.E. PALIERO (a cura di), *Scritti in onore di G. Marinucci*, Milano, 2009, p. 359 ss.

³⁰ Per un inquadramento di carattere generale v. R.F. KOSTORIS, *Manuale di diritto e procedura penale europea*, Milano, 2014.

³¹ Il riferimento è ovviamente al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa. V. per tutti D. KOSTAKOPOULU, *The Area of Freedom, Security and Justice and the European Union's Constitutional Dialogue*, in C. BARNARD (ed.), *The Fundamental of EU Law Revisited*, Oxford, 2007, p. 155 ss.

³² Cfr. P. MENGOZZI, *L'applicazione del principio di mutua fiducia e il suo bilanciamento con il rispetto dei diritti fondamentali in relazione allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia*. Editoriale ed E. PISTOIA, *Lo status del principio di mutua fiducia nell'ordinamento dell'Unione secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia. Qual è l'intruso?*, in questa *Rivista*, 2017, n. 2, pp. 1-6 e pp. 26-51.